



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- Visto** il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;
- Vista** la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile;
- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare;
- Vista** la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
- Vista** la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate;
- Vista** la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina militare;
- Vista** la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- Visto** il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per gli ufficiali piloti della Marina;
- Vista** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto** il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;
- Visto** il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare femminile è effettuato, , in tutti i ruoli ed i Corpi senza alcuna limitazione percentuale;
- Vista** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- Vista** la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;
- Ravvisata** l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non

valutabili e non prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, nonché in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina;

Ravvisata l'opportunità che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle successive prove di abilità natatoria e di conoscenza della lingua inglese di un numero di concorrenti non superiore a nove volte quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione;

Visto l'articolo 16 del precitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1 aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto per l'anno 2007, un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 20 (venti) allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. I posti sono così ripartiti:
 - 12 (dodici) per il Corpo di stato maggiore;
 - 8 (otto) per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, che di sesso femminile.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, nonché in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i concorrenti che:
 - a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;
 - b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - c) godano dei diritti civili e politici;
 - d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potestà, o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;
 - e) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Sono altresì validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.

A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta;

- f) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione né siano stati dimessi d'autorità, per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
 - g) non siano stati dimessi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perché giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici;
 - h) abbiano una statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,90;
 - i) se concorrenti di sesso maschile:
 - non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - non siano stati riformati alla visita di leva o nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia.
2. L'ammissione ai corsi è subordinata al possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi secondo le modalità di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei vincitori, nonché le nomine di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettere b) e c), sono, inoltre, subordinate all'accertamento, anche successivo alla data di ammissione al corso di pilotaggio, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo articolo 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a guardiamarina di complemento.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del concorso, la ferma di anni dodici, dovrà essere:
- a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in Allegato "A", ed integrata per i minorenni dell'atto di assenso riportato nell'Allegato "B", che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui modelli stessi ed in particolare indicando il Corpo per il quale il concorrente intenda partecipare. Il concorrente dovrà aver cura di conservare copia della domanda, da esibire all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel successivo articolo 7;
 - b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). *La mancanza di sottoscrizione determinerà il non accoglimento della medesima;*
 - c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - Viale Italia 72 - 57100 Livorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, *entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.* Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I concorrenti *militari in servizio* dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalità suindicate,

far vistare la stessa dal Comando dell'Ente/Reparto di appartenenza.

I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche tramite le Autorità diplomatiche o Consolari *entro il medesimo termine*. I primi dovranno indicare in detta domanda l'ultima residenza in Italia, la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti. In particolare i militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi siano le predette autorità, potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla all'Accademia navale di Livorno entro il terzo giorno dalla data di presentazione della medesima.

In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
- b) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico);
- c) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. È fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando dell'Accademia navale di Livorno, Direzione Corsi Allievi, viale Italia 72 - 57100 Livorno, a mezzo telegramma o fax al numero 0586/238222, ogni variazione del predetto recapito. È fatto altresì obbligo ai concorrenti che venissero ammessi a prestare servizio volontario successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare l'Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonché ogni variazione anche temporanea della sede di servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto agli obblighi militari;
- e) lo stato civile;
- f) di godere dei diritti civili e politici. In caso contrario dovrà indicarne i motivi in apposita dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione a concorso;
- g) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale il medesimo è stato conseguito;
- h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorità da una delle accademie, scuole o altri Istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato per motivi disciplinari, per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica, né di essere stato dimesso dai corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato o Forze Armate estere perché giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici;
- i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.

Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale di Livorno - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57100 Livorno, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;

- j) se militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e l'Ente/Reparto di appartenenza;
 - k) di non essere stato riformato alla visita di leva o nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia;
 - l) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno o più dei titoli di preferenza di cui all'allegato "C" che costituisce parte integrante al presente decreto, che danno luogo, a parità di punteggio, alla applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - m) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 12;
 - n) se concorrente di sesso maschile:
 - l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato alla visita medesima, se già effettuata;
 - il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza;
 - se sia stato ammesso a prestare o prestare "servizio civile" ovvero se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per il Corpo di appartenenza;
 - p) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma previsto al precedente articolo 1, comma 1;
 - q) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in servizio o in congedo);
 - r) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
 - s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione sia minorenni dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da quello che legittimamente esercita l'esclusiva potestà, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, in carta semplice, conforme al già citato allegato "B", sottoscritto da entrambi i genitori o da quello che legittimamente esercita l'esclusiva potestà o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. *La mancata presentazione di detto documento determinerà la non ammissione al concorso.*
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti dal presente articolo, il Comando dell'Accademia navale potrà richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al già citato Allegato "A" del presente decreto.

Articolo 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova di preselezione;
 - b) un test per accertare il livello di conoscenza della lingua inglese;
 - c) prove di efficienza fisica;

- d) accertamenti psico-fisici;
 - e) accertamenti attitudinali;
 - f) accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 – all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 13, comma 4 (presumibilmente entro il mese di maggio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
 3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Articolo 5

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 4, comma 1, e la relativa permanenza, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 4, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

Articolo 6

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove di efficienza fisica, per il test di lingua inglese, per la valutazione dei titoli, per la formazione della graduatoria e l'assegnazione ai Corpi;
 - b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.

2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - un ufficiale pilota della Marina in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 - tre ufficiali superiori piloti della Marina in servizio permanente - di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
 - un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

Detta Commissione si avvarrà del supporto di istruttori ginnici della Marina militare e/o di personale civile dell'Amministrazione difesa istruttore di educazione fisica nonché di personale abilitato alla somministrazione ed alla correzione del test di lingua inglese.

3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri.

Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di specialisti esterni.

4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:

- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due ufficiali superiori della Marina, membri.

Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori della Marina ovvero di psicologi convenzionati.

5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:

- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri.

Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3.

La Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla Commissione di cui al precedente comma 3.

Articolo 7

Prova di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di preselezione, che avrà luogo presso il Centro Selezione Volontari della Marina militare sito nel Compensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina n. 1, Ancona, presumibilmente nel mese di **novembre 2006**.

Il diario di detta prova, ovvero l'eventuale modificazione della sede di svolgimento della prova medesima, sarà, comunque, reso noto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **20 ottobre 2006**. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **20 ottobre 2006** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

2. Il suddetto diario ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, *senza attendere alcuna ulteriore comunicazione*, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nell'avviso sopra indicato, muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché della ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio postale accettante comprovante la data di spedizione della domanda medesima. L'ora di presentazione che sarà indicata nel predetto avviso è quella dell'orario ufficiale. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La prova, della durata che sarà resa nota prima del suo inizio dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari contenenti un congruo numero di quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacità intellettive dei concorrenti. Prima dell'inizio della prova la Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento e di valutazione della prova medesima.

5. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formerà una graduatoria provvisoria al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi al test di lingua inglese e alle prove di efficienza fisica.

Saranno ammessi alle prove di cui al successivo articolo 8, secondo l'ordine della predetta graduatoria provvisoria, 180 (centottanta) concorrenti.

Saranno inoltre ammessi a detti accertamenti i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito.

6. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di preselezione, che saranno affissi all'albo dell'Accademia navale a cura dell'Ufficio concorsi, contribuiranno alla formazione della graduatoria

generale di merito di cui al successivo articolo 13.

7. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma da parte del Comando dell'Accademia navale. L'elenco degli idonei alla prova di preselezione sarà, altresì, pubblicato a puro titolo informativo nei siti web "www.marina.difesa.it" e "www.difesa.it/concorsi".
8. Ai rimanenti concorrenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova di preselezione al Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – Sezione Relazioni con il Pubblico – Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A – 00187 Roma (tel.06/4735.5941, 06/4735.4548).
9. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati, entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla Direzione Generale per il personale militare – I Reparto – 1ª Divisione reclutamento ufficiali – 3ª Sezione.

Articolo 8

Test di lingua inglese e prove di efficienza fisica

1. Il test di lingua inglese e le prove di efficienza fisica si svolgeranno presso l'Accademia navale di Livorno, presumibilmente nella prima decade del mese di gennaio 2007 con le modalità rese note nella lettera o telegramma di convocazione da parte del Comando dell'Accademia navale. I candidati che non si presentino a sostenere detta prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal proseguo del concorso. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia navale.
2. Il livello di conoscenza della lingua inglese sarà accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo alla attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.

Detto test, che consisterà in una prova di "listening" ed in una di "reading", si intenderà superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuna prova. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.

3. L'esito di ciascuna delle due prove sarà comunicato seduta stante al concorrente.
4. I concorrenti, muniti di certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport, dovranno essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. *La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove e la conseguente esclusione del medesimo dal concorso.*
5. L'efficienza fisica sarà accertata dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), attraverso le seguenti prove:
 - nuoto a stile libero per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, qualora superata, darà luogo all'attribuzione di un punteggio con le modalità riportate nella tabella in allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - nuoto subacqueo in apnea della distanza minima di 18 metri circa. La prova, qualora superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
 - tuffo dalla piattaforma di metri 5 in stile libero. La prova, qualora superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
 - trazioni alla sbarra: partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, il concorrente dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente può scegliere il ritmo a lui più consono ed indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova verrà considerata superata se il concorrente effettuerà almeno 4 trazioni. La prova, qualora superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

I concorrenti che non supereranno anche una sola delle predette prove, saranno giudicati non idonei alle prove di efficienza fisica e, pertanto, esclusi dal concorso.

L'esito delle prove verrà comunicato per iscritto seduta stante al concorrente.

6. I verbali del test di lingua inglese e delle prove di efficienza fisica dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare – I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali – 3^a Sezione, tramite il Comando dell'Accademia navale, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove.

Articolo 9

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di cui al precedente articolo 8 saranno invitati a presentarsi (presumibilmente nel mese di febbraio 2007) presso l'Infermeria autonoma della Marina militare di Ancona con le modalità che saranno rese note nella lettera o telegramma di convocazione da parte del Comando dell'Accademia navale, per essere sottoposti a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), ad accertamenti psico-fisici. I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. A detti accertamenti psico – fisici i concorrenti dovranno presentarsi, pena la non ammissione ai medesimi, muniti dei seguenti certificati, esami e referti:
 - certificato anamnestico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, autentico o in copia conforme, riportante le vaccinazioni effettuate;
 - esami radiografici: torace in due proiezioni, rachide in toto e seni paranasali, completi di referti in originale o copia autentica. Detti esami dovranno risultare effettuati entro i sei mesi antecedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N.;
 - referto originale degli esami di laboratorio di cui al sottostante elenco, che dovranno risultare effettuati entro i tre mesi antecedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N.:
 - o analisi completa delle urine con esame del sedimento
 - o emocromo completo
 - o VES
 - o Glicemia
 - o Azotemia
 - o Creatininemia
 - o Trigliceridemia
 - o Colesterolemia
 - o Bilirubinemia totale e frazionata
 - o gammaGT
 - o transaminasemia (GOT e GPT)
 - o markers dell'epatite B e C
 - o G6PDH (metodo quantitativo).
 - Il personale femminile dovrà presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - o ecografia pelvica, completa di referto in originale o copia autentica. Detto esame dovrà risultare effettuato entro i due mesi antecedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N.
 - o referto originale di test di gravidanza, eseguito, in data non anteriore a dieci giorni antecedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N..

3. La Commissione medica:

- In caso di positività del test di gravidanza non procederà agli accertamenti psico – fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del D.M. 4 aprile 2000 n. 114.
- Disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti:
 - o Visita medica generale
 - o Visita cardiologica con ECG
 - o Visita neurologica con EEG
 - o Visita oculistica
 - o Visita otorinolaringoiatrica con audiogramma e prove vestibolari
 - o Visita odontoiatrica
 - o Visita psichiatrica con colloquio e test psicodiagnostici
 - o Visita ortopedica
 - o Ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine, da confermarsi, in caso di positività, con test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa)
 - o Ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico – legale.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'Allegato "E", che costituisce parte integrante del presente Decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato "E".

Per i concorrenti che, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione di Ancona, siano minorenni, dette dichiarazioni dovranno essere firmate dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potestà o dal tutore.

4. La Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), presa visione degli esami, referti ed accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, giudicherà i concorrenti idonei se:

- Non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall' "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", annesso al D.M. n. 114 del 4 aprile 2000, ed eventuali successive modificazioni, e dalla correlata "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" emanata dalla Direzione Generale della Sanità Militare e pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2005, ed eventuali successive modificazioni.
- Ritenuti altresì in possesso, in base alla "Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", emanata dalla Direzione Generale della Sanità Militare e pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2005, ed eventuali successive modificazioni, del seguente profilo somato – funzionale minimo:

PS 2, CO 2, AC 1, AR 1, AV 2, LS 2, LI 2, AU 1.

Per l'apparato visivo valgono i criteri appresso riportati.

- Ritenuti, inoltre, in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici aggiuntivi:

Dati somatici

- statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 per i concorrenti di entrambi i sessi
- distanza vertice – glutei non superiore a cm. 98
- distanza glutei – ginocchia non superiore a cm. 65

Apparato visivo

Visus minimo per lontano pari a 10 / 10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con un visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

Dentatura

La dentatura dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.

Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti e protesi mobili.

- Ritenuti, infine, non affetti da:
 - o Tossicodipendenza, tossicofilia, abuso di alcolici, positività - accertata anche al test di conferma di cui al precedente comma 3 - degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti o psicoattive.
 - o Malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
 - o Malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi.
 - o Alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali.
 - o Strabismi manifesti, anche alternanti.
 - o Esiti o anamnesi positiva per interventi di cheratotomia radiale e di laser-terapia correttiva.
 - o Disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intelligibile.
 - o Tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti punti, ma che siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale pilota di complemento.
- 5. La Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti fisici suindicati.
- 6. La Commissione medesima, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "Idoneo quale allievo ufficiale di complemento della Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4;
 - "Non idoneo quale allievo ufficiale di complemento della Marina militare", con indicazione del motivo.
- 7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine - che non potrà superare la data prevista per il completamento delle prove per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al pilotaggio da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporrà detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.
- 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

9. I concorrenti giudicati “non idonei” potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell’Accademia navale – Ufficio concorsi -, Viale Italia n. 72 - 57100 Livorno *improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psico-fisici*, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell’Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre il termine perentorio sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.
- In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia navale la relativa comunicazione telegrafica. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di forza maggiore, il giorno e all’ora stabilita per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, saranno considerati rinunciatari e, pertanto esclusi dal concorso.
- In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell’Accademia navale comunicherà all’interessato che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici sanitari rimane confermato.
11. Il giudizio circa l’idoneità psico-fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 9 – in caso di accoglimento dell’istanza e di idoneità alle prove di cui al successivo articolo 10 - sarà espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
12. Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 10

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d’indagine:
- a) **area del pensiero**: capacità critica e di giudizio autonomo, tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticità del pensiero, capacità di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;
 - b) **area della modulazione affettiva e relazionale**: capacità di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacità relazionali e prevalenti modalità di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l’autorità e con il ruolo istituzionale;
 - c) **area della produttività e delle competenze gestionali**: livelli di attività, di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacità di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia;
 - d) **area motivazionale**: aspettative professionali, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo, flessibilità adattiva, disponibilità a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione.
2. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo quale allievo ufficiale di complemento”;
 - “non idoneo quale allievo ufficiale di complemento”, con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso.

3. I verbali degli accertamenti attitudinali dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare – I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali – 3^a Sezione, tramite il Comando dell'Accademia navale, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

Articolo 11

Accertamento dell'idoneità psico-fisica al pilotaggio

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 9 e 10 riceveranno lettera o telegramma da parte del Comando dell'Accademia navale di Livorno recante le modalità di convocazione presso un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, presumibilmente nei mesi di marzo/aprile 2007, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.
2. Il competente Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "idoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento";
 - "non idoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.

L'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale di Livorno – Ufficio concorsi – Viale Italia 72 - 57100 Livorno, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).

Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

3. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale – Ufficio concorsi - Viale Italia 72 - 57100 Livorno per il successivo inoltro alla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica militare, *improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari* effettuati presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
4. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.

In caso di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica militare, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di convocazione ad ulteriori accertamenti sanitari per l'idoneità psico-fisica al pilotaggio presso la suddetta Commissione Sanitaria d'Appello. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di forza maggiore, il giorno e l'ora stabiliti per gli ulteriori accertamenti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell'Accademia navale comunicherà all'interessato che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti per l'idoneità psico-fisica al pilotaggio rimane confermato.

5. Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica al pilotaggio dei concorrenti di cui al precedente comma 4 – in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla predetta Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica militare a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito degli ulteriori accertamenti disposti.
6. Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 12

Valutazione titoli

1. La Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi:

- 10 punti per il possesso del brevetto di pilota commerciale;
- 5 punti per il possesso della licenza di pilota privato.

Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella domanda medesima allegando copia (in carta semplice) dell'originale del brevetto rilasciato dall'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Articolo 13

Graduatoria ed assegnazione ai Corpi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di merito, formata in base alla media dei punteggi conseguiti nelle prove, moltiplicati - come di seguito indicato - per i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:

- punteggio della prova di preselezione x 1,2;
- punteggio della prova di lingua inglese "listening" x 1,5;
- punteggio della prova di lingua inglese "reading" x 1,5;
- punteggio della prove di efficienza fisica x 1,0.

Alla media così calcolata sarà aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 12.

2. La Commissione medesima provvederà, inoltre, all'assegnazione dei vincitori al Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto sulla base della predetta graduatoria, tenendo conto delle indicazioni attitudinali e delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze della Forza armata, secondo la seguente distribuzione:

- 12 (dodici) al Corpo di stato maggiore;
- 8 (otto) al Corpo delle capitanerie di porto.

3. La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con decreto interdirigenziale. In detto decreto si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, semprechè siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nei siti web "www.marina.difesa.it" e "www.difesa.it/concorsi/".

5. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi presso l'Accademia navale di Livorno per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti - per la frequenza del corso di cui al successivo articolo 14.

6. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – Servizio Relazioni con il Pubblico – Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A – 00187 Roma (tel.06/4735.5941, 06/4735.4548).

7. Eventuali rinunce di concorrenti potranno essere ripianate, entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al successivo articolo 14, secondo l'ordine della graduatoria di merito, fermi restando i criteri di cui ai precedenti commi.

8. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 5 saranno considerati rinunciatari e non ammessi al corso di pilotaggio aereo.

Articolo 14

Svolgimento del corso e prospettive di carriera

1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di istruzione di base e di formazione professionale di base, avrà inizio presumibilmente nel mese di giugno 2007 e si svolgerà con le seguenti modalità, previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224:
 - a) i giovani ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di comune di 2^a classe allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto;
 - b) essi saranno promossi comuni di 1^a classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
 - c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
2. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno stati giudicati non idonei ad assumere il grado di guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
3. La Direzione Generale per il personale militare, su proposta dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che non superino il corso di istruzione di base o il corso di formazione professionale di base o il corso di pilotaggio, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, e siano pertanto ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso.

I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale e saranno dimessi dalla ferma contratta all'atto dell'incorporamento a cura della Direzione Generale per il personale militare.
4. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Articolo 15

Disposizioni per i militari

1. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente.

Allo scopo l'Accademia navale, al termine della seconda settimana del corso formativo, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
2. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso in Accademia navale sarà computato nell'anzianità di grado.

Articolo 16

Sviluppi di carriera - premio di congedamento

1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, qualora in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per gli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito quali piloti di complemento in ferma dodecennale nella Marina, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando, sono previste riserve di posti fino al 80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni per la nomina ad ufficiale della Marina.
3. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 17

Esclusioni dal concorso

1. La Direzione Generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1^a classe, a sergente di complemento o a guardiamarina di complemento, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione Generale per il personale militare potrà, inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Articolo 18

Accertamento dei requisiti

1. La Direzione Generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il certificato del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il comando dell'Accademia navale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento è il Comandante dell'Accademia navale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano DASSATTI

**per il DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di Divisione Sandro SANTRONI**